

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7219 R	21 ottobre 2016	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**della Commissione speciale tributaria
sul messaggio 14 settembre 2016 concernente la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) - Adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID) e al Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) in ambito di prescrizione penale, nonché alle prassi in ambito di trasmissione elettronica di dati**

1. PROPOSTA GOVERNATIVA

La Commissione tributaria ha esaminato le modifiche legislative proposte nel messaggio n. 7219 del Consiglio di Stato del 14 settembre 2016 concernenti:

- l'introduzione di un termine unico di prescrizione per le contravvenzioni (violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta) ed i delitti fiscali (frode fiscale e appropriazione indebita di imposta alla fonte);
- la modifica della prescrizione del diritto di tassare in ambito di imposizione degli utili immobiliari;
- l'introduzione di una disposizione sulla trasmissione, conservazione e distruzione dei dati fiscali in formato elettronico.

2. ADEGUAMENTO DELLA LT AL CP, SEGNATAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE

Disposizioni oggetto di modifica:

articoli 266 cpv. 4; 267 cpv. 1 lett a) e b) e cpv. 2; 269 cpv. 1; 270 cpv. 1; 272 e 321 LT

L'introduzione di un termine unico di prescrizione penale nel CP (art. 97 ss) con la conseguente abolizione dei termini relativi ed assoluti (così come della sospensione e dell'interruzione dei termini), la riduzione dei termini di prescrizione del diritto penale accessorio (tra cui figura il diritto penale fiscale) ed il principio secondo cui il termine di prescrizione è rispettato, se prima della sua scadenza viene pronunciata una sentenza di prima istanza, comportano infatti la necessità di un adeguamento della Legge tributaria cantonale.

Modifiche dei termini di prescrizione in sintesi:

Violazione di obblighi procedurali:

- *de lege lata*: 2 anni (prescrizione relativa) – 3 anni (prescrizione assoluta)
- *de lege ferenda*: 3 anni (termine unico);

Sottrazione d'imposta consumata e dissimulazione/distrazione di valori successori:

- *de lege lata*: 10 anni (*prescrizione relativa*) – 15 anni (*prescrizione assoluta*)
- *de lege ferenda*: 10 anni (*termine unico*);

Tentativo di sottrazione d'imposta:

- *de lege lata*: 4 anni (*prescrizione relativa*) – 6 anni (*prescrizione assoluta*)
- *de lege ferenda*: 6 anni (*termine unico*);

Delitti fiscali (frode fiscale e appropriazione indebita d'imposte alla fonte):

- *de lege lata*: 10 anni (*prescrizione relativa*) – 15 anni (*prescrizione assoluta*)
- *de lege ferenda*: 15 anni (*termine unico*).

In tutti i casi summenzionati la decisione/multa deve essere comminata prima della scadenza del termine unico di prescrizione, pena la decadenza dell'azione penale.

3. MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI TASSARE IN AMBITO DI IMPOSIZIONE DEGLI UTILI IMMOBILIARI

Disposizioni oggetto di modifica:

articolo 193 cpv. 1 e cpv. 5 LT

L'emendamento, imposto dalla dottrina, si propone di allineare il termine di prescrizione relativa della TUI a quello previsto per le imposte ordinarie (imposte sul reddito e sull'utile). A seguito della modifica, il termine di prescrizione relativa del diritto di tassare gli utili immobiliari decadrà in 5 anni e non più in 10, mentre la prescrizione assoluta del diritto di tassare la TUI (così come le imposte sul reddito e sull'utile) continuerà ad essere di 15 anni.

4. INTRODUZIONE DI UNA NORMA SULLA TRASMISSIONE, CONSERVAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI FISCALI

Disposizione oggetto di modifica:

articolo 180 cpv. 2 LT

La Commissione conferma l'utilità di aggiornare il capoverso 2 dell'art. 180 LT in modo da consentire alla Divisione delle contribuzioni, nell'ambito del progetto e-tax, di regolamentare la trasmissione di dati in formato elettronico (segnatamente lo scambio elettronico di dati tra contribuenti e autorità fiscali e viceversa), la conservazione dei dati fiscali su supporto elettronico tramite scansione degli atti e la successiva distruzione della documentazione cartacea.

5. VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

La Commissione tributaria conferma la bontà e l'urgenza di procedere alla modifica degli articoli di legge summenzionati.

6. CONCLUSIONI

La Commissione speciale tributaria invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare senz'altro il disegno di modifica di legge allegato al messaggio n. 7219 onde consentire il tempestivo adattamento della Legge tributaria cantonale.

Per la Commissione speciale tributaria:

Raoul Ghisletta, relatore

Battaglioni - Censi - Ferrara - Foletti - Garobbio -

Gendotti - Gianella - Giudici - Kandemir Bordoli -

Minoretti - Pagani G. - Pamini - Seitz